Legge regionale 10 agosto 2012, n. 30 (BUR n. 67/2012) – Testo storico

ISTITUZIONE, DISCIPLINA E PROMOZIONE DEGLI ECOMUSEI

Art. 1 - Oggetto.

- 1. La Regione del Veneto promuove e disciplina, con la presente legge, gli ecomusei e la loro istituzione sul proprio territorio allo scopo di ricostruire, testimoniare e valorizzare, con il coinvolgimento attivo degli abitanti, la memoria storica, la vita, i patrimoni materiali e immateriali, le forme con cui sono state usate e rappresentate le risorse ambientali, i paesaggi che ne sono derivati, i saperi e le pratiche delle popolazioni locali e le loro trasformazioni nel tempo.
- 2. Gli ecomusei sono sistemi museali connotati dalle identità geografiche presenti nei territori, caratterizzati dalle peculiarità storiche, paesaggistiche e ambientali visibili nei patrimoni di cultura materiale espressi dalle comunità locali, in un processo dinamico volto alla loro conservazione, interpretazione e valorizzazione. Gli ecomusei, favorendo la conoscenza e la consapevolezza dei valori nelle culture locali. nelle specificità biotopiche, insiti geomorfologiche e demoetnoantropologiche, promuovono di svilupppo relazioni tra economia e cultura, in un quadro sostenibile, anche in senso turistico.

Art. 2 - Finalità.

- 1. Gli ecomusei perseguono le seguenti finalità:
- a) la valorizzazione della diversità e della complessità dei patrimoni culturali locali che si esprimono nelle memorie e nei segni storici, nei saperi e nei saper fare locali, nella specificità del paesaggio;
- b) la valorizzazione, nelle aree prescelte, di particolari sistemi urbani e territoriali, nonché di tipologie architettoniche legate alla tradizione locale che caratterizzano il paesaggio locale;
- c) la valorizzazione di spazi, luoghi. beni immobili e mobili, di strumenti di lavoro e di ogni altro oggetto che costituisca testimonianza della cultura materiale, attraverso le attività di ricerca, acquisizione, catalogazione, riuso e manutenzione, anche in collaborazione con il sistema dei musei del Veneto;
- d) la valorizzazione dei patrimoni immateriali quali i saperi, le tecniche, le competenze, le pratiche locali, i dialetti, i canti, le feste e le tradizioni enogastronomiche, attraverso attività rivolte alla loro ricerca, individuazione, catalogazione, conoscenza e alla promozione della loro trasmissione, anche attraverso tecniche di comunicazione museale;
- e) la ricerca, l'individuazione e la definizione di percorsi nel territorio dell'ecomuseo finalizzati alla visita e alla comprensione di ambienti naturali e culturali caratteristici, al fine di una migliore

fruizione da parte dei visitatori, attraverso cartografie urbane, nonché carte di comunità;

- f) il coinvolgimento attivo delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche, delle università e dei centri di ricerca, delle Pro Loco e di altre forme associative, nonché di soggetti imprenditoriali locali, nella cooperazione alla progettazione e alla gestione delle attività degli ecomusei;
- g) la promozione e la crescita della cooperazione tra soggetti imprenditoriali, musei d'impresa, università e centri di ricerca, istituzioni, rivolte a valorizzare il patrimonio culturale attraverso attività finalizzate ad uno sviluppo condiviso, sostenibile e ambientalmente compatibile;
- h) la ricostruzione di contesti storici, sociali e culturali, e il mantenimento o il recupero nel territorio di attività tradizionali locali che possono creare occasioni d'impiego e produrre beni o servizi;
- i) la trasmissione di saperi artigianali e di tecniche tradizionali legate ad antichi mestieri, anche attraverso il sostegno ai laboratori artigiani e la creazione di botteghe-scuola;
- j) favorire e sostenere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del paesaggio conformemente ai principi di cui alla Convenzione europea del paesaggio, ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14.

Art. 3 - Riconoscimento degli ecomusei.

- 1. Il riconoscimento degli ecomusei è promosso:
- a) dagli enti locali singoli o associati sulla base di un progetto di fattibilità condiviso;
- b) da associazioni, istituzioni o altri organismi di natura pubblica o privata senza scopo di lucro, appositamente costituite o che abbiano come oggetto statutario le finalità di cui all'articolo 2 che operano nell'ambito territoriale dell'ecomuseo, previo parere favorevole degli enti locali territorialmente competenti, sulla base di un progetto di fattibilità condiviso.
- 2. Il progetto di fattibilità di cui al comma 1, lettere a) e b), individua i soggetti promotori e gestori, le modalità di gestione dell'area, degli spazi e dei beni dell'ecomuseo, il patrimonio che l'ecomuseo conserva e valorizza, le eventuali infrastrutture e le tematiche di intervento. Il progetto di fattibilità è trasmesso dal soggetto promotore alla Regione, al fine della richiesta di riconoscimento.
- 3. La Giunta regionale dispone il riconoscimento dell'ecomuseo, sulla base della valutazione del progetto di fattibilità, effettuata dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 6.
- 4. La Regione favorisce e coordina la creazione di una rete culturale degli ecomusei a livello regionale, nazionale e internazionale e la formazione del personale addetto alla gestione degli ecomusei.

Art. 4 - Criteri per il riconoscimento degli ecomusei.

- 1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare in materia di cultura, stabilisce le modalità e i requisiti per il riconoscimento degli ecomusei tenendo conto dei seguenti criteri:
- a) caratteristiche di coerenza e omogeneità culturale, geografica e paesaggistica del territorio in cui si propone l'ecomuseo;
- b) partecipazione attiva della comunità nella elaborazione del progetto di fattibilità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), adeguatamente documentata nel progetto di fattibilità;
- c) presenza di enti locali singoli o associati nell'organismo di gestione;
- d) presenza di beni di comunità, ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici e ambientali di riconosciuto valore, in primo luogo per le stesse comunità;
- e) esistenza, valorizzazione e promozione di itinerari di visita in grado di mettere in relazione l'ecomuseo di cui si propone il riconoscimento con altri ecomusei e itinerari tematici presenti nel territorio;
- f) assenza di sovrapposizioni nel medesimo territorio con altri ecomusei esistenti e/o di cui si propone il riconoscimento, fatte salve le possibili integrazioni di natura esclusivamente tematica.
- 2. La Giunta regionale definisce il logo che caratterizza l'immagine complessiva degli ecomusei del Veneto e disciplina le modalità d'uso.
- 3. La Giunta regionale cura il monitoraggio sullo stato di attuazione della presente legge, anche in funzione della revoca del riconoscimento della qualifica di ecomuseo e ne riferisce alla competente commissione consiliare, con cadenza almeno triennale.

Art. 5 - Gestione degli ecomusei.

- 1. Alla gestione degli ecomusei provvedono gli enti locali nel cui ambito ricade l'ecomuseo, o le comunità montane, o altri organismi pubblici o privati anche appositamente costituiti, che abbiano comunque, come scopo, le finalità di cui all'articolo 2 rientranti fra i soggetti di cui all'articolo 3 comma 1.
- 2. I soggetti gestori definiscono, mediante accordi, i compiti di ciascun partecipante e le risorse strumentali e finanziarie da apportare.
 - 3. I soggetti gestori:
- a) predispongono un programma di attività che deve indicare gli obiettivi perseguiti, le attività previste, le risorse del territorio e le strategie per la loro valorizzazione, nonché la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili;
- b) adottano, in coerenza con il programma di attività di cui al comma 3, lettera a), il piano annuale di attuazione per l'anno successivo.
 - 4. Il programma di attività e il piano annuale di attuazione di cui

al comma 3, lettere a) e b), sono trasmessi alla Giunta regionale.

5. Ogni ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva ed originale e ad utilizzare, oltre al proprio segno distintivo, il logo regionale degli ecomusei di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 6 - Comitato tecnico scientifico.

- 1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato tecnico scientifico composto da:
- a) i dirigenti responsabili delle strutture regionali competenti in materia di cultura ed ambiente, che assicurano le funzioni di presidenza del Comitato;
- b) due esperti di comprovata professionalità in materia di storia, cultura e antropologia culturale, museografia e museologia, geografia e paesaggio designati d'intesa fra le Università degli Studi del Veneto;
- c) tre esperti in materia di storia, cultura e antropologia culturale, museografia e museologia, geografia e paesaggio, nominati uno dalla Regione, uno dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e uno dall'Unione Province d'Italia (UPI).
- 2. Il Comitato tecnico scientifico è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura.
 - 3. Il Comitato tecnico scientifico svolge i seguenti compiti:
- a) elabora la proposta di disciplinare contenente i requisiti per il riconoscimento degli ecomusei stabiliti sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;
- b) valuta, sulla base del disciplinare previsto al comma 3, lettera a), i progetti di fattibilità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), al fine del riconoscimento degli ecomusei;
- c) convoca il Forum degli operatori del settore, di cui all'articolo 7;
- d) elabora indicatori sul funzionamento degli ecomusei, anche al fine del monitoraggio previsto dall'articolo 4, comma 3, e ne favorisce il coordinamento.
- 4. Le funzioni di segreteria tecnica sono affidate alla struttura regionale competente in materia di cultura.
- 5. Ai componenti esterni del Comitato tecnico scientifico è attribuito un gettone di presenza la cui misura è determinata dalla Giunta regionale ed il rimborso spese sostenute e documentate, secondo la disciplina regionale in materia.

Art. 7 - Forum.

- 1. Il Forum degli operatori del settore costituisce una sede di dibattito, di elaborazione di proposte e di scambio anche con ecomusei esterni alla Regione; al Forum partecipano:
- a) rappresentanti designati dai singoli ecomusei;
- b) rappresentanti degli enti locali dei territori in cui sono istituiti gli

ecomusei;

- c) rappresentanti di associazioni e istituzioni che concorrono alla promozione e alla gestione di ecomusei;
- d) esperti del settore, anche in rappresentanza di ecomusei italiani e stranieri, nonché di università e centri di ricerca nazionali e internazionali.
- 2. Il Forum è convocato almeno una volta ogni due anni dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 6.
- 3. Le funzioni di segreteria tecnica sono affidate alla struttura regionale competente in materia di cultura.

Art. 8 - Indirizzi per lo sviluppo del settore ecomuseale.

1. Al fine di promuovere e favorire lo sviluppo e la qualità degli ecomusei riconosciuti ai sensi dell'articolo 3, sostenendo le attività svolte e la formazione del personale dei soggetti gestori degli ecomusei riconosciuti, la Giunta regionale è autorizzata ad avvalersi, prioritariamente, delle risorse reperibili dalla programmazione comunitaria a partire dai fondi destinati dal Programma operativo regionale (POR - Parte FESR e Parte FSE), stipulando apposite convenzioni a sostegno dei progetti segnalati dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 6 ed approvati dalla Giunta regionale e fino alla misura del 50 per cento della spesa prevista dal progaramma di attività.

Art. 9 - Norma finanziaria.

- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6 della presente legge, quantificati in euro 2.100,00 per l'esercizio 2012, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0023 "Spese generali di funzionamento" del bilancio di previsione 2012.
- 2. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in euro 150.000,00 per l'esercizio 2012 e in euro 200.000,00 per ciascuno dei due esercizi successivi, si provvede prelevando pari importo dall'upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014; contestualmente la dotazione dell'upb U0169 "Manifestazioni ed istituzioni culturali" viene aumentata dei euro 150.000,00 nell'esercizio 2012 e di euro 200.000,00 in ciascuno dei due esercizi successivi.